

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROVINCIA DI MODENA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2007-2013)

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 - Titolo IV, Capo I, Sezione 2,
Articolo 36 lettera b) punto i) - Sottosezione 2 Articoli 42 e 43

Misura 221

Imboschimento di terreni agricoli

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

- Articolo 5 delle “Prescrizioni di massima e di Polizia forestale” (P.M.P.F.) approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995;
- RDL 3267/1923 artt. 9,10,11, RD 1126/1926 art. 19, L.R. 30/1981 art. 13, inerenti le “Prescrizioni di massima e di Polizia forestale”;
- L.R. 4 settembre 198, n. 30, art. 10, RDL 3267/1923 artt. 54, 91, Legge 27 dicembre 1977 n. 984, art. 10, inerenti i “Piani di coltura e conservazione”;
- D.L.vo 227/01.

Comune di NOVI DI MODENA

Sede Imboschimento: VIA SANT'ANTONIO 5 (ROVERETO S.S.)

Azione: **1 “Bosco permanente”** ha 0,9271

IMPIANTO ULTIMATO IL 24 AGOSTO 2010

DITTA / AZIENDA: **FURLANI LAURA**

INDIRIZZO SEDE Legale: via Sant'Antonio 5, Novi d Modena.

A – PREMESSA

- ♦ La Ditta **Furlani Laura** con domanda n. 1363637 presentata in data 18 settembre 2008 si è impegnata a destinare alle Azioni previste dalla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 seminativi per ha 0,9271 (azione 1);
- ♦ Allo scopo, la stessa Ditta ha presentato a corredo di detta domanda uno specifico progetto elaborato dal Dott. Agr. Rubbiani Francesco;
- ♦ La ditta ha richiesto la proroga per la realizzazione dei lavori al 2010;
- ♦ I lavori di messa a dimora delle piante sono stati ultimati nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di cui al punto precedente.
- ♦ Tecnici incaricati dall'Amministrazione Provinciale di Modena, hanno accertato l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto di impegno in data 24/08/2010, come risulta da apposito verbale.
- ♦ L'esecuzione dei lavori hanno interessato le superfici riportate nella tabella riepilogativa delle particelle imboschite.

- Le caratteristiche dei lavori effettuati e delle particelle catastali interessate, sono riportate nella seguente tabella riepilogativa delle caratteristiche dell'intervento.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE SUPERFICI IMBOSCHITE						
Unità	Azione	Prov	Comune	Foglio	Mappale	Superficie imboscita
1	1	MO	Novi di Modena	40	47	0,3209
					49	0,3013
					50	0,3049

Da allegare copia di planimetria con delimitazione della/e particelle per ogni unità

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO					
Tipologia di riferimento		Bosco Permanente			
Specie/clone	abbrev.	%/n/ha	Provenienza materiale		
Noce Comune	JR	33%	CAI MORENO		
Ciliegio	PAV	34%			
Olmo Campestre	UM	33%			
Investimento ha	0,9271	Sesto 3 x 4	modalità	lineare	

L'articolo 5 delle vigenti "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995) rende obbligatorio, da parte dei proprietari o possessori degli imboschimenti realizzati, di compiere le operazioni di gestione dell'impianto secondo uno specifico "Piano di Coltura e Conservazione, conformemente a quanto in precedenza previsto dagli artt. 54 e 91 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, all' art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30 e all'art. 10 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984.

Tenuto presente quanto espresso in premessa, si dettano le seguenti disposizioni che costituiscono il "Piano di coltura e conservazione".

B - DISPOSIZIONI GENERALI

- a) Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento al fine di assicurare lo sviluppo dello stesso, contrastando tempestivamente ogni causa avversa e ripristinando l'impianto da ogni danno occasionale eventualmente subito; allo scopo viene prescritto alla ditta indicata nel frontespizio quanto segue.
 - Dovranno essere realizzati i lavori di risarcimento (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto;
 - E' fatto divieto di esercitare qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione del bosco (altezza media del soprassuolo maggiore di 5 m e chiusura della copertura arborea), e comunque in mancanza delle autorizzazioni eventualmente necessarie;
 - Dovranno essere garantiti periodici interventi di pulizia dell'impianto (in numero minimo di due per ogni annata agraria); l'esecuzione di tali lavori è prescritta nei primi 5-10 anni successivi alla realizzazione dell'impianto e sono comunque da

proseguire fino al momento della chiusura della copertura arborea. Le pulizie potranno avere la caratteristica di lavorazione del terreno qualora lo stesso venga mantenuto incolto, ovvero potranno consistere in falciature in presenza di idoneo cotico erboso;

- ♦ Dovrà essere assicurata l'esecuzione di appropriati interventi di potatura aventi lo scopo di garantire uno sviluppo equilibrato del soprassuolo;
- ♦ Dovrà essere garantito il corretto scolo delle acque e mantenuta la funzionalità delle opere di regimazione delle acque;
- ♦ Dovranno essere predisposti accessi all'imboschimento tali da consentire, nell'eventualità, i necessari interventi antincendio;
- ♦ Dovranno essere mantenute in efficienza per l'intero periodo di impegno le strutture (targhe o cartelli) atte pubblicizzare l'intervento realizzato, se presenti;
- ♦ La pacciamatura non biodegradabile eventualmente impiegata dovrà essere eliminata prima della chiusura della copertura arborea, e smaltita nel rispetto delle le norme vigenti.

b) Il proprietario o possessore è a conoscenza che:

- ♦ i terreni e gli impianti realizzati sono soggetti al rispetto delle “Prescrizioni di massima e di polizia forestale” e a quanto disposto dal presente Piano; pertanto accetta di non destinare le superfici impiantate ad attività non compatibili con la conservazione e il mantenimento del soprassuolo in via di sviluppo e con l'uso dei terreni originato almeno fino alla conclusione del ciclo produttivo stabilito nel presente atto (neppure previa restituzione all'Ente pubblico degli aiuti e dei premi percepiti per l'attuazione dell'imboschimento);
- ♦ i “boschi” e le “aree forestali” riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti, sono soggette a vincoli di destinazione d'uso conseguenti all'applicazione di specifiche normative (idrogeologiche, paesistiche, urbanistiche, ...), compresa l'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs. 227/2001 (15);

C - TAGLI INTERCALARI, GOVERNO, TRATTAMENTO, TURNI

A. TAGLI INTERCALARI

Si ritiene che si possa intervenire con il primo taglio intercalare selettivo di intensità variabile a seconda delle diverse situazioni, nel periodo fra il 10° e il 20° anno, in funzione del sesto di impianto impiegato e della fertilità della stazione (con bassa densità di impianto, prossima al limite minimo indicato nel P.S.R. 2007-2013 e con scarsa fertilità del terreno, è oltremodo opportuno orientarsi verso il termine temporale più alto).

- ♦ L'epoca e la modalità dei diradamenti potranno essere oggetto di dettagliata definizione in sede di revisione del **Piano**. Qualora l'Ente competente non definisca ulteriori specifiche prescrizioni, si fissano le seguenti limitazioni:
 - non può essere effettuato alcun intervento avente la caratteristica di taglio intercalare, qualora non siano trascorsi almeno 5 anni da avvenuto analogo intervento di taglio;
 - in funzione della fertilità stimata all'atto del sopralluogo, si impone che nell'esecuzione dei diradamenti si abbia cura, nell'impianto, di NON DETERMINARE DENSITÀ INFERIORI a:
 - 600-900 individui per ettaro a 15 anni,

- 450-850 individui per ettaro a 35 anni,
- 350-700 individui per ettaro nel popolamento maturo.

Con ottime condizioni di fertilità, profondità e freschezza dei terreni ci si potrà orientare verso i valori più bassi di densità, mentre in terreni poco fertili, con scarsa presenza di acqua e con suolo poco profondo, non ci si potrà scostare dai termini più elevati di densità indicata.

- ♦ Nell'esecuzione dei diradamenti nei rimboschimenti si dovrà avere cura di privilegiare comunque, quali "piante d'avvenire", le specie che sono significativamente rappresentative della fisionomia dei boschi naturali nell'ambito territoriale interessato (ad esempio in pianura dovranno essere privilegiati quali esemplari d'avvenire soprattutto *Quercus robur*, ed in subordine *Fraxinus oxycarpa*, *Carpinus betulus*, *Acer campestre*, rispetto alle altre specie messe a dimora). Da ciò consegue che durante i tagli intercalari tali specie di norma non devono cadere al taglio e devono essere liberate dalla presenza di individui di altra specie qualora adugiate (sottoposte).
- ♦ Per le sole aree boscate, con la finalità di favorire la biodiversità del complesso, in conseguenza della realizzazione dei tagli intercalari, ad eccezione delle aree fragili da punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e delle aree sensibili a problemi di incendi, è ammesso (in casi esenti da tali problematiche è consigliabile) il rilascio a terra di materiale legnoso non vitale (orientativamente 5% - 10% del volume intercalare). Sempre per le medesime finalità si ritiene di poter ammettere il rilascio delle piante morte in piedi.

B. B. FORMA DI GOVERNO

Per la forma di governo e di trattamento dei boschi permanenti occorrerà attenersi alle norme previste dalle "Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale" (approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995)

C. TURNO

Per le Specie utilizzate nell'impianto di arboricoltura a ciclo medio lungo il turno è quello indicato nella tabella dell'Allegato 2 alle disposizioni applicative "Linee Guida per la realizzazione e progettazione degli imboschimenti" approvate con DGR 874/2008.

Per il pioppo il turno è considerato in 10 anni, equivalente alla durata dell'impegno.

D. D. TRATTAMENTO

Per l'azione 2 l'esecuzione dei tagli intercalari e di quelli definitivi non potrà avvenire in mancanza di specifica comunicazione all'Ente competente in materia forestale, affinché lo stesso possa controllare la coerenza e la conformità degli interventi selvicolturali che si prevede di effettuare con le previsioni del Piano.

D - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- a) Il proprietario, o possessore, è tenuto al rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presente piano.

- b) L'osservanza delle disposizioni contenute nel "Piano di coltura e conservazione" conferisce titolo per richiedere l'esenzione fiscale prevista dall'art. 58 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora si tratti di "terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che ... siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco secondo il Piano di Coltura e Conservazione".

E - VALIDITA'

Quanto prescritto nel "Piano di Coltura e Conservazione" mantiene la validità per l'intera durata dell'impegno (10 anni per l'azione 3 e n. 15 anni per l'azione 2).

Se non approvata dall'Amministrazione forestale competente specifica revisione del Piano di Coltura e conservazione, le disposizioni e le prescrizioni contenute nei paragrafi precedenti mantengono validità fino al completamento del ciclo produttivo.

Luogo e data, Modena 08/03/2011

Tecnico estensore Gobbo p.a Marco _____

Responsabile della struttura Dott. Agr. Mazzali Guido _____

F - IMPEGNO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto proprietario Furlani Laura.

DICHIARA

- a) di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi in tutto e per tutto a quanto dettato dal presente Piano di coltura e conservazione, formulato in n° 5 pagine che, in data odierna, riceve in copia;
- b) di impegnarsi ad eseguire le operazioni prescritte e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente recato a persone o a beni pubblici o privati.